

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19
nel settore del traffico internazionale viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)¹

del 23 giugno 2021 (Stato 21 marzo 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 41 capoversi 1 e 3 nonché 79 capoverso 1
della legge del 28 settembre 2012² sulle epidemie (LEp),³

ordina:

Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1⁴

¹ La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

² Disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus:

- a. la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015⁵ sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, di dati sanitari;
- b. l'obbligo di quarantena e di test;
- c. l'esecuzione della quarantena.⁶

³ ...⁷

RU 2021 380

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

² RS 818.101.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

⁵ RS 818.101.1

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

Sezione 2: Stato o regione con una variante preoccupante del virus

Art. 2

¹ Per la classificazione come Stato o regione con una variante preoccupante del virus sono determinanti l'attestazione o il sospetto che in tale Stato o regione sia diffusa una variante del virus che:

- a. presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso grave della malattia rispetto alle varianti del virus presenti in Svizzera; oppure
- b. sfugge al riconoscimento e alla difesa offerti dall'immunità già acquisita contro le varianti del virus presenti in Svizzera (immunoevasiva).⁸

² L'elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus immuno-evasiva o la cui immuno-evasività non è ancora stata chiarita è riportato nell'allegato 1 numero 1.

³ Gli Stati e le regioni con una variante preoccupante del virus non immuno-evasiva sono elencati nell'allegato 1 numero 2.

⁴ Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui ai capoversi 2 e 3 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1. Le regioni considerate confinanti sono elencate nell'allegato 1a.⁹

Sezione 3: Registrazione dei dati di contatto

Art. 3¹⁰ Persone soggette all'obbligo di registrazione

¹ Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto e, se necessario, dati sanitari le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione elencati nell'allegato 1.¹¹

² Sono esentate da quest'obbligo le persone che:

- a. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- b. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

Art. 4 Obblighi delle persone soggette all'obbligo di registrazione

¹ Le persone di cui all'articolo 3 devono registrare i loro dati di contatto prima dell'entrata come segue:

- a. elettronicamente mediante la piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata¹², messa a disposizione dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); oppure
- b.¹³ su carta mediante le schede di contatto messe a disposizione dall'UFSP, in duplice copia.

² Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un'impresa che trasporta persone secondo l'articolo 5 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.¹⁴

Art. 5 Obblighi delle imprese che trasportano persone

¹ Le imprese di trasporto aereo o di autobus che trasportano persone di cui all'articolo 3 nell'ambito del traffico internazionale assicurano che tali persone registrino i loro dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 1.¹⁵

² Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 24 ore i dati di contatto di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b.

³ Conservano i dati di contatto per 14 giorni, dopodiché li distruggono.

⁴ Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfrontalieri in autobus o aereo programmati per il mese successivo.¹⁶

⁵ Trasmettono i dati di contatto di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché gli elenchi di cui al capoverso 4 mediante la piattaforma¹⁷ messa a disposizione dall'UFSP per le imprese che trasportano persone.

Art. 6 Compiti dell'UFSP e dei Cantoni

¹ L'UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l'esecuzione della quarantena secondo l'articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.¹⁸

¹² La piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata è accessibile all'indirizzo <https://swissplf.admin.ch>.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

¹⁷ La piattaforma per le imprese che trasportano persone è accessibile all'indirizzo <https://swissplf.admin.ch>

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

² Non appena viene a conoscenza dell'entrata di una persona contagiata dal SARS-CoV-2, adotta i seguenti provvedimenti:

- a. richiede all'impresa che trasporta persone i dati di contatto registrati su carta delle persone entrate in Svizzera insieme alla persona contagiata dal SARS-CoV-2;
- b. sulla base dei dati di contatto ricevuti elettronicamente e dei dati di contatto di cui alla lettera a, individua le persone che hanno avuto un contatto stretto con la persona contagiata dal SARS-CoV-2;
- c. trasmette immediatamente i dati di contatto elaborati ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

³ L'UFSP può delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 a terzi. In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.

⁴ L'UFSP o i terzi distruggono i dati un mese dopo l'entrata delle persone in questione.

⁵ I Cantoni distruggono i dati un mese dopo averli ricevuti dall'UFSP o da terzi.

Sezione 4: ...

Art. 7¹⁹

Sezione 5:

Obbligo di test, quarantena e notifica per le persone in entrata

Art. 8²⁰ Obbligo di test

¹ Le persone a partire dai 6 anni che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono poter presentare il risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.²¹

² Le persone che all'entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo secondo il capoverso 1 devono, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera, sottoporsi:²²

- a. a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2;

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

²² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

- b.²³ a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020²⁴, semprché il test non sia basato solo sul prelievo di un campione dalla cavità nasale o su un campione salivare; oppure
- c.²⁵ a un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2021²⁶ sui certificati COVID-19.

2bis ...²⁷

3 ...²⁸

4 ...²⁹

Art. 9³⁰ Obbligo di quarantena

¹ Le persone che negli ultimi dieci giorni hanno soggiornato in uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata in Svizzera e soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).³¹

² Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza varianti preoccupanti del virus, l'autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo della durata della quarantena per le persone in entrata.

³ Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata che sono entrate in Svizzera da uno Stato o una regione che non figurano nell'allegato 1 numero 1 possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un'analisi di biologia molecolare, a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020³² o a un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2021³³ sui certificati COVID-19 e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di qua-

²³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

²⁴ RS 818.101.24

²⁵ Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

²⁶ RS 818.102.2

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (RU 2021 814). Abrogato dal n. I dell'O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

²⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (RU 2021 814). Abrogato dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

³² RS 818.101.24

³³ RS 818.102.2

rantena. In casi motivati l'autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della quarantena per le persone in entrata.³⁴

^{3bis} Le persone di cui al capoverso 3 possono lasciare la quarantena per sottoporsi al test. Nel fare ciò, devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone.³⁵

⁴ Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata devono portare una mascherina facciale fino alla scadenza della quarantena prevista e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.

Art. 9a³⁶ Deroghe all'obbligo di test e all'obbligo di quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 e dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- a.³⁷ ...
- b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- c.³⁸ ...
- d. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia;
- e.³⁹ entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- f.⁴⁰ entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- g. entrano in Svizzera per motivi medici importanti e improrogabili;
- h. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri.

³⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

³⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 1° ott. 2021, con effetto dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

³⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2021, con effetto dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

² Sono inoltre esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8:

- a.⁴¹ ...
- b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2.;
- c.⁴² le persone che entrano in Svizzera da regioni di cui all'allegato 1a, sempreché il corrispondente Stato o la corrispondente regione non figuri nell'allegato 1 numero 1;
- d.⁴³ le persone che svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁴⁴ sullo Stato ospite e che possono attestararlo con un certificato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- e.⁴⁵ le persone che svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera e che possono attestararlo con un certificato del DFAE.

2bis ...⁴⁶

^{2ter} Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- a. svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
 - 1. il funzionamento del settore sanitario,
 - 2. la sicurezza e l'ordine pubblici,
 - 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite,
 - 4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- b. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all'allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- c. rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione in uno Stato o in una regione di cui all'allegato 1 numero 1, se viene fornita la prova che la partecipazione e il soggiorno sono avvenuti nel rispetto di un piano di protezione specifico; per partecipazione a una manifestazione s'intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti;

⁴¹ Abrogata dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU **2022** 98).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU **2021** 591).

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU **2021** 591).

⁴⁴ RS **192.12**

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU **2021** 591).

⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021 (RU **2021** 883). Abrogato dal n. I dell'O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU **2022** 19).

- d. entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 numero 1 per partecipare a una manifestazione. Per partecipazione a una manifestazione s'intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti;
- e. e f.⁴⁷ ...⁴⁸

³ Le deroghe di cui ai capoversi 1–2^{ter} non si applicano alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che la persona interessata non possa attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.⁴⁹

⁴ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.

Art. 10⁵⁰ Obbligo di notifica

Chi si deve sottoporre alla quarantena per le persone in entrata secondo l'articolo 9 deve notificare l'entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguire le istruzioni di tale autorità.

Sezione 6: Controlli e notifiche⁵¹

Art. 11 Autorità di controllo alla frontiera⁵²

¹ Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:⁵³

- a.⁵⁴ l'esistenza del risultato negativo di un test secondo l'articolo 8 capoverso 1;
- b. la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1.

² Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, l'autorità di controllo alla frontiera la notifica all'autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l'ora del controllo, l'indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.

³ Le autorità di controllo alla frontiera possono riscuotere multe disciplinari.

⁴⁷ Abrogate dal n. I dell'O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

⁴⁸ Originario 2^{bis}. Introdotto dal n. I dell'O del 1° ott. 2021 (RU 2021 591). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 20 dic. 2021 (RU 2021 883).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

Art. 11a⁵⁵

Art. 11b⁵⁶

Sezione 7: Aggiornamento degli allegati

Art. 12

¹ Il Dipartimento federale dell'interno, sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale degli affari esteri, aggiorna costantemente l'allegato 1.

² Aggiorna l'allegato 2 in base alle conoscenze scientifiche attuali e sentita la Commissione federale per le vaccinazioni.

³ Aggiorna l'allegato 2a in base alle conoscenze scientifiche attuali.⁵⁷

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza COVID-19 del 27 gennaio 2021⁵⁸ provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è abrogata.

² La modifica di un altro atto normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 26 giugno 2021 alle ore 00.00.

⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2021 (RU **2021** 563). Abrogato dal n. I dell'O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU **2022** 19).

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (RU **2021** 814). Abrogato dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU **2022** 98).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU **2021** 563).

⁵⁸ [RU **2021** 61, 94, 276, 298, 352]

*Allegato 1*⁵⁹

(art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 9a cpv. 2 lett. c, nonché 12 cpv. 1)

Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus⁶⁰

1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2)

Questo elenco attualmente non contiene voci.

2. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva (art. 2 cpv. 1 e 3)

Questo elenco attualmente non contiene voci.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 ago. 2021 (RU **2021** 465). Aggiornato dal n. II delle O del 3 dic. 2021 (RU **2021** 814) e del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU **2022** 98).

⁶⁰ Uno Stato che figura nell'elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d'oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

*Allegato 1a*⁶¹
(art. 2 cpv. 4 e 9a cpv. 2 lett. c)

Regioni confinanti con la Svizzera

Regioni in Germania:

- Stato federato del Baden-Württemberg
- Stato federato della Baviera

Regioni in Francia:

- Regione Grande Est
- Regione Borgogna / Franca Contea
- Regione Alvernia / Rodano-Alpi

Regioni in Italia:

- Regione Piemonte
- Regione Valle d'Aosta
- Regione Lombardia
- Regione Trentino / Alto Adige

Regioni in Austria:

- Stato federato del Tirolo
- Stato federato del Vorarlberg

Regioni in Liechtenstein:

- tutto il Principato

⁶¹ Introdotta dal n. II dell'O del 1° ott. 2021 (RU 2021 591). Aggiornata dal n. II dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

*Allegato 2*⁶²
(art. 9a cpv. 1 lett. e e f nonché 12 cpv. 2)

Persone vaccinate e guarite

1 Persone vaccinate

- 1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
 - a. è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell'UFSP;
 - b. è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
 - c. è stato approvato secondo la Lista per l'uso di emergenza dell'OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
 - d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.
- 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa o dopo una vaccinazione di richiamo dopo una vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COVS / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.
- 1.3 La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021⁶³ sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.
- 1.4 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 1.3, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. la data della vaccinazione;
 - b. il vaccino somministrato.

⁶² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 17 set. 2021 (RU 2021 563), dal n. II dell'O del 16 feb. 2022 (RU 2022 98) e dall'all. n. 1 dell'O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

⁶³ RS 818.102.2

2 Persone guarite

- 2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:
 - a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dal 11° al 180° giorno dalla conferma del contagio;
 - b. nel caso di un test rapido Sars-CoV-2 per uso professionale o di un'analisi immunologica di laboratorio per il Sars-CoV-2, a meno che non si basi su un prelievo solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva: dall'11° al 180° giorno dopo la conferma del contagio;
 - c. nel caso di un test degli anticorpi contro il SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell'ordinanza COVID-19 del 4 giugno 2021⁶⁴).
- 2.2 La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.
- 2.3 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 2.2, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l'attestazione deve contenere una delle seguenti informazioni:
 - a. la conferma del contagio, compresi il nome e l'indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale);
 - b. la conferma della revoca dell'isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico.

64 RS 818.102.2

*Allegato 2a*⁶⁵
(art. 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)

Requisiti relativi ai test e attestati dei test

1. Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vigè il principio che il prelievo dei campioni per:
 - a. un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 72 ore prima;
 - b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 deve essere stato effettuato non più di 24 ore prima.
2. Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:
 - a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata;
 - b. la data e l'ora del prelievo dei campioni;
 - c. il tipo di test eseguito di cui al numero 1 lettera a o b;
 - d. il risultato del test.

⁶⁵ Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 set. 2021 (RU **2021** 563). Aggiornato dal n. II dell'O del 3 dic. 2021 (RU **2021** 814), dall'all. n. 2 dell'O del 17 dic. 2021 (RU **2021** 881) e dal n. II dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU **2022** 98).

Allegato 3
(art. 13 cpv. 2)

Modifica di un altro atto normativo

...⁶⁶

⁶⁶ La mod. può essere consultata alla RU 2021 380.

